



**cassa
edili**
della
provincia
di Modena

via V. Santi, 6 • 41123 Modena • tel. 059 332303 • fax 059828268
fax area imprese 059 9122231 • fax area lavoratori 059 9122230
web: www.cassedilimodena.it



**cassa edili
ed affini**
della provincia
di Modena
fra imprese cooperative,
artigiane, piccole
e medie industrie

Alle Imprese Iscritte
Agli Studi di Consulenza

Prot, Circ. 60 - 2023

Modena 27/07/2023

Oggetto: Contratto integrativo provinciale di Modena. Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.).
Indicazioni operative per le verifiche aziendali e l'utilizzo della funzione di controllo dei parametri sul portale delle Casse Edili di Modena (Sice Web)

I contratti collettivi nazionali sottoscritti del settore edile prevedono che i contratti integrativi provinciali disciplinino l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.). L'E.V.R. è un istituto retributivo la cui variabilità è collegata all'andamento del settore sul territorio (misurato da parametri ricavati dagli indicatori statistici delle Casse Edili) e all'andamento della singola azienda che lo eroga. Nell'ambito delle trattative per il rinnovo del contratto integrativo provinciale di Modena, è stato sottoscritto da tutte le parti sociali dell'edilizia un accordo territoriale che prevede, con decorrenza dall'anno in corso, l'erogazione di un E.V.R. unitario **per tutte le imprese edili che applicano il contratto integrativo provinciale di Modena ai propri dipendenti.**

Il valore dell'E.V.R. è **soggetto a tassazione ordinaria** ed è escluso da ogni istituto retributivo indiretto o differito, da percentuali, maggiorazioni contrattuali e da accantonamento Cassa Edili e dal trattamento di fine rapporto.

L'erogazione dell'E.V.R. deve essere corrisposta, in via ordinaria, **dal mese di aprile al mese di dicembre compresi degli anni di vigenza (fino al 2025, anno di scadenza dell'accordo per l'erogazione dell'E.V.R.).**

Per il solo anno 2023, le parti sociali hanno convenuto che **le erogazioni relative ai periodi di paga di aprile, maggio e giugno, saranno rispettivamente erogate unitamente a quelle relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023.**

N.B.

In presenza di interruzione del rapporto di lavoro avvenuta nei mesi di aprile – maggio – giugno 2023, l'E.V.R. dovrà essere corrisposto all'ex dipendente in qualità di arretrati.

Il prossimo anno, se la verifica delle parti sociali, da effettuare entro il mese di febbraio 2024, confermerà l'andamento positivo registrato quest'anno, **verranno comunicati gli importi aggiornati dell'E.V.R. che le imprese dovranno erogare a partire da aprile e fino a dicembre 2024. Ne consegue che, in ogni caso, non dovrà essere erogato alcun emolumento a titolo di E.V.R. per i mesi da gennaio a marzo 2024 compresi.**

Per gli impiegati, l'E.V.R. deve essere erogato su base mensile per i mesi da aprile a dicembre, e le frazioni di mese superiore a 15 giorni di calendario saranno considerate come mese intero. Le eventuali giornate di ferie retribuite e le ore di permessi retribuiti nel corso dei mesi di erogazione non avranno effetti sul calcolo dell'E.V.R. e saranno, a tal fine, considerate equivalenti rispettivamente alle giornate e alle ore di lavoro.

Per gli operai, l'E.V.R. sarà erogato su base oraria per tutte le ore ordinarie lavorate nei medesimi mesi, nonché per le ore di ferie e/o permessi retribuiti, **fino ad un massimo di 173 ore per mese.**

Per la generalità delle aziende, l'E.V.R., per il solo anno 2023, è stabilito nelle seguenti misure:

Liv.	E.V.R. 2023 Impiegati (Valori mensili)	E.V.R. 2023 operai (Valori orari)
8	83,32	-
7	65,23	-
6	58,71	-
5	48,92	0,28
4	45,66	0,26
3	42,40	0,25
2	38,16	0,22
1	32,61	0,19

Nel caso di orario di lavoro a tempo parziale, l'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione territoriale sarà riproporzionato in base all'orario di lavoro applicato.

2 VERIFICHE AZIENDALI: EFFETTI SULLA MISURA DELL'E.V.R. E SULLA SUA CORRESPONSIONE

Le aziende che ritengano di aver subito un andamento economico negativo, potranno procedere ad una verifica interna, sulla base dei seguenti indicatori aziendali:

Indicatore
a) ore complessivamente denunciate in Cassa Edile (per le imprese con dipendenti operai nel corso dell'anno edile precedente)
b) volume d'affari IVA, così come risultante dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa, presentate all'amministrazione finanziaria alle scadenze di legge
c) ore lavorate così come registrate sul Libro Unico del Lavoro (per le imprese senza dipendenti operai nel corso dell'anno edile precedente)

L'indicatore di cui alla lett. a) dovrà essere utilizzato da tutte le imprese con dipendenti operai nell'anno edile precedente a quello di erogazione (in fase di prima erogazione, si parla dell'anno edile 1° ottobre 2021 – 30 settembre 2022).

L'indicatore di cui alla lett. c) dovrà essere utilizzato esclusivamente dalle imprese con soli dipendenti impiegati e quindi non rientranti nelle condizioni di cui al precedente paragrafo.

Gli indicatori devono essere esaminati sulla base delle loro medie triennali, triennio su triennio, nell'ambito di un quadriennio complessivo.

Pertanto, per l'anno 2023, verranno confrontati i valori relativi:

a) per l'indicatore di cui alla lett. a): alla media registrata nel triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 con la media registrata nel triennio edile 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;

b) per l'indicatore di cui alla lett. b): al valore medio risultante dalle denunce IVA presentate nel triennio 2020-2022, col valore medio risultante dalle denunce presentate nel triennio 2019-2021 (**nota bene: la denuncia IVA più recente da considerare nella verifica è quella relativa al periodo d'imposta 2021, oggetto di denuncia inviata nel 2022**);

c) per l'indicatore di cui alla lett. c) (riferito alle sole imprese senza dipendenti operai nell'ultimo anno edile concluso): al valore medio risultante nel triennio 2020-2022, col valore medio risultante nel triennio 2019-2021.

Nel caso di entrambi i parametri positivi, l'E.V.R. sarà erogato nella misura piena prevista per la generalità delle imprese. Nel caso invece di aziende la cui verifica aziendale abbia evidenziato un solo parametro positivo,

l'importo dell'E.V.R. da erogare ai dipendenti relativo ai periodi di paga da aprile a dicembre 2023 compresi, sarà erogato, **in misura ridotta (50%)**, nei valori di cui alla tabella seguente:

Liv.	E.V.R. 2023 Impiegati (Valori mensili)	E.V.R. 2023 operai (Valori orari)
8	41,66	-
7	32,62	-
6	29,36	-
5	24,46	0,140
4	22,83	0,130
3	21,20	0,125
2	19,08	0,110
1	16,31	0,095

Nel caso la verifica non abbia prodotto alcun indicatore positivo, l'azienda, per il 2023, sarà esonerata dall'erogazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione.

Nel caso di esito della verifica con uno o entrambi i parametri negativi, **l'azienda dovrà, tempestivamente, inviare una comunicazione alle RSA/RSU se presenti, nonché alle OO.SS. firmatarie, e alla Cassa Edile di Modena di iscrizione con la precisazione che dal prossimo anno le verifiche dovranno essere effettuate entro il mese di marzo.**

Le aziende di nuova costituzione, o che abbiano iniziato l'attività nel corso del 2022 o del 2023, non avendo uno storico collegato alle ore lavorate o denunciate in cassa edile o al volume di affari, non si trovano nella condizione di poter effettuare le verifiche interne, né è ipotizzabile per loro la sussistenza della condizione di "andamento negativo" a fondamento dell'erogazione ridotta (un solo parametro negativo) o della mancata erogazione (entrambi i parametri negativi) dell'E.V.R. Per questi motivi, si prevede che esse debbano erogare "l'E.V.R. sulla base dell'importo massimo risultante dalla verifica territoriale dell'andamento congiunturale del settore".

La comunicazione dovrà contenere le risultanze della verifica aziendale che giustifichino la mancata o ridotta corresponsione dell'E.V.R.

Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione presso aziende che applicano il contratto integrativo di Modena dell'edilizia, essi avranno diritto all'E.V.R. nella misura pari a quella dei loro colleghi di pari livello dipendenti diretti delle aziende utilizzatrici. In altri termini anche per loro farà fede la verifica aziendale effettuata dall'impresa utilizzatrice.

Per quanto riguarda gli apprendisti, l'E.V.R. risultante dalle verifiche aziendali va corrisposto nella misura risultante dall'applicazione della percentuale retributiva in essere per il mese di competenza.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, le organizzazioni sindacali firmatarie dell'E.V.R. potranno richiedere un confronto con l'impresa che potrà avvalersi dell'assistenza dell'associazione datoriale firmataria a cui aderisce o conferisce mandato.

In assenza della suddetta comunicazione, il datore di lavoro sarà comunque tenuto al pagamento dell'E.V.R. nella misura piena prevista per la generalità delle aziende.

Si comunica infine che l'avvenuto pagamento dell'E.V.R. dovrà essere segnalato nella prevista casella nel riepilogo della Denuncia mensile MUT trasmessa alle Casse Edili di Modena e riferita ai periodi di erogazione.

IMPORTANTE:

Ai fini dell'eventuale verifica degli indicatori, le Imprese e i Consulenti potranno utilizzare la funzione realizzata dalle Casse Edili di Modena sul portale SICE WEB le cui modalità di utilizzo potranno essere visualizzate al seguente indirizzo [SICEWEB-CE-MO_EVR \(cassedilimodena.it\)](http://SICEWEB-CE-MO_EVR_(cassedilimodena.it)) Si precisa che la funzione consente, oltre alla verifica delle ore denunciate alle Casse Edili nei periodi di riferimento, anche di procedere con la compilazione della comunicazione da trasmettere a mezzo PEC alle OO.SS. nei casi di riduzione e/o mancato pagamento dell'E.V.R.

La comunicazione dovrà essere presentata utilizzando preferibilmente il modello di comunicazione concordato con le organizzazioni sindacali generato dal portale Sice Web secondo le indicazioni sopra riportate.

Le Casse Edili rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e ringraziando per la collaborazione porgono

Cordiali saluti

Cassa Edili ed Affini
della Provincia di Modena
Il Direttore
Caruso Giovanni

Cassa Edili
della Provincia di Modena
Il Direttore
Fermonti Giuseppe